



Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 50 comma 1 lettera b) e all'art. 76 comma 2 lettera b) del d. lgs. n. 36/2023, da formalizzare al di fuori del sistema e-procurement Me.PA., in favore dell'OE APM International SAS per l'abbonamento alla testata web "APM Market Access", per la durata di 24 (ventiquattro) mesi – CIG (ex SMARTCIG) B8EB55B8FB.

(Mod. 232_01 prot. ID n. 196316901 del 23/10/2025 - Mod. 232_02 n. 70/2025, prot. ID n. 196327710 del 23/10/2025).

**LA DIRIGENTE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' NEGOZIALE E GESTIONE PATRIMONIO**

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, *"Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito "Regolamento")"*, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il Decreto del Ministro della Salute n. 39 del 05 aprile 2024, con il quale il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato, con pari decorrenza, Presidente dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 7 del Decreto 20 settembre 2004 n. 245 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Giovanni Pavesi quale Direttore Amministrativo dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale su citato 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.i.;

Visto l'art. 10, comma 2, lettera e), del sopracitato d. m. 20 settembre 2004, n. 245 come da ultimo modificato, ai sensi del quale il Direttore Amministrativo adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi e gli atti di gestione necessari per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenzia ed esercita i relativi poteri di spesa, con possibilità di specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione del 8 aprile 2016, n. 12, pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il vigente Regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025), che ha abrogato il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 8 aprile 2016, n. 12, e, in particolare, l'articolo 30 "Disposizioni transitorie e finali", comma 3, ai sensi del quale *"le strutture organizzative previste dal predetto regolamento e i corrispondenti incarichi dirigenziali sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali relativi alla nuova organizzazione dell'AIFA, da avviarsi entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avvenuta pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale dell'AIFA"*;

Vista la determinazione del Sostituto del Direttore generale del 9 novembre 2023, n. 428 con la quale è stato prorogato l'incarico della dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia - già conferitole ai sensi dell'art. 19 comma 5 del d. lgs. n. 165 del 2001 con determinazione del Direttore generale del 12 novembre 2020, n. 1157 - di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13 comma 3 lett. c) del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia;

Vista la determinazione del Direttore Amministrativo del 26 febbraio 2024, n. 1, con la quale la dott.ssa Raffaella Cugini è stata delegata, ai sensi del sopra citato art. 10 comma 2 lett. e) del d. m. n. 245/2004 s.m.i., alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli accordi e convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea indicate all'art. 14 del Codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021), per brevità anche "Regolamento di contabilità";

Visto il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 s.m.i., recante "Codice dei contratti pubblici" con i relativi allegati, i quali hanno acquistato efficacia per le procedure di acquisto dal 1° luglio 2023, in appresso per brevità anche "Codice";

Visto il decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024, recante *"Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36"*, in appresso per brevità anche "Correttivo";

Vista la richiesta di qualificazione n. 38287 presentata dall'AIFA in data 30/09/2025 tramite il portale a tal fine messo a disposizione dall'ANAC ed acquisita da quest'ultima Autorità al n. ID 68db96ccd1eea560e3eadebe, all'esito della quale l'Agenzia ha mantenuto la propria Qualificazione con un Livello SF1 "Livello Primo" che la abilita a procedere ad acquisti di servizi e forniture senza limite di importo fino alla data del 30/09/2027;

Visto l'art. 76 comma 2 lettera b) del Codice in virtù del quale *"Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando nei seguenti casi: b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;*

Visto il comunicato del Presidente ANAC del 30/07/2025 con il quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha precisato che: *"Al fine di superare le criticità segnalate da numerose stazioni appaltanti circa l'attuale impossibilità di poter procedere all'acquisizione di beni e servizi infungibili ai sensi dell'articolo 76 comma 2, lettera b del decreto legislativo n. 36/2023 nei confronti di operatori economici esteri mediante MEPA o altre Piattaforme di Approvvigionamento Digitale (PAD), l'Autorità ha predisposto uno specifico modello di comunicazione (scheda "ABI"). Il modello consente, per importi sotto soglia europea, l'acquisizione di beni e servizi infungibili o l'acquisizione di beni e servizi in modalità e-commerce. Nelle more della necessaria implementazione da parte delle piattaforme digitali di approvvigionamento, lo strumento sarà disponibile, per i soli affidamenti ad operatori economici esteri, mediante l'interfaccia web della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) gestita da ANAC";*

Preso atto, pertanto, che, nelle more della necessaria implementazione da parte delle piattaforme digitali di approvvigionamento, l'acquisizione del codice CIG (codice identificativo gara) può essere effettuato mediante l'interfaccia web della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) gestita da ANAC, per i soli affidamenti ad operatori economici esteri aventi ad oggetto beni e servizi infungibili;

Visto l'art. 3 comma 1 lett. d) dell'Allegato I.1 al su menzionato decreto legislativo n. 36/2023 che definisce *«affidamento diretto»* di servizi e forniture, l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettera b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

Visto il sopra citato art. 50 comma 1, lettera b) del Codice, che prevede la possibilità di procedere mediante affidamento diretto di servizi e forniture, per contratti di importo inferiore 140.000,00 euro oltre IVA *"anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";*

Visto l'art. 17, comma 2, del Codice che prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre debba individuare *"l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle*

ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”;

Visto il “Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e di forniture e servizi di importo inferiore a euro 140.000”, pubblicato sul portale ANAC il 30/07/2024 che precisa che il predetto art. 50, comma 1 lett. b) “conferma:

- *il non necessario ricorso all’effettuazione di preventive indagini di mercato;*
- *la non necessaria acquisizione di una pluralità di preventivi*

La mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze (cfr. Cons. Stato sez V, sentenza n 503 del 15.01.2024 Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 3287 del 2021)

- *la centralità della decisione a contrarre (o atto equivalente), che secondo quanto espressamente previsto dall’art. 17 comma 2 del d.lgs. 36/2023, individua: l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. L’affidamento avviene, pertanto, con un unico atto dopo l’individuazione dell’affidatario.*
- *la discrezionalità della stazione appaltante nell’individuazione delle modalità con cui devono essere documentate le “esperienze idonee”, ossia le precedenti attività espletate dall’operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all’oggetto della gara ma tuttavia idonei a garantire la buona riuscita dell’affidamento”;*

Preso atto che il Codice pone come prioritario il «Principio del risultato» prevedendo all’art. 1 che “1. Le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. 2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità. 3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea. 4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto”;

Visto l’art. 2. rubricato «Principio della fiducia» in virtù del quale “1. L’attribuzione e l’esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici. 2. Il principio della fiducia favorisce e valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l’acquisizione e l’esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato. 3. Nell’ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l’omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell’attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell’agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce

colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti";

Visto l'art. 3 rubricato «Principio dell'accesso al mercato» in virtù del quale *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità”;*

Visto l'art. 49 del Codice in virtù del quale gli affidamenti diretti avvengono nel rispetto del principio di rotazione;

Preso atto di quanto precisato in merito dal medesimo art. 49 e in particolare al comma 2 che *“In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia”* fermo restando che, come previsto al comma 4, *“In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”;*

Vista la Determinazione del sostituto del Direttore generale n. 285 del 13/07/2023, con cui - ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato I.2 - la dott.ssa Raffaella Cugini è stata individuata quale “Responsabile unico del progetto” (RUP) delle procedure di affidamento e di esecuzione degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, in ambito non ICT, d'importo inferiore, pari o superiore alle soglie comunitarie;

Vista la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 (Suppl. Ordinario n. 43/L), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027";

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 48 del 23/10/2024, concernente l'adozione del documento di budget economico 2025 con annesso budget per il triennio 2025-2027 e la successiva delibera n. 56 del 17 settembre 2025, con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato la revisione del budget 2025;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 69 del 28/10/2025, concernente l'adozione del bilancio di previsione per l'anno 2026 (budget economico 2026) con annesso bilancio di previsione per il triennio 2026-2028 (budget economico pluriennale 2026-2028);

Visto il contratto CIG ZB43D1CD16 stipulato da AIFA con l'OE Wilmington Group Plc. APM International, avente per oggetto l'abbonamento alla testata APM Health Europe, per la durata di 24 (ventiquattro) mesi, con decorrenza dall' 01/11/2023 sino al 31/10/2025, giusta determina autorizzativa dirigenziale AM n. 140/2023;

Preso atto che il predetto contratto CIG ZB43D1CD16 è scaduto in data 31/10/2025;

Visto il modulo “232_01” di “Richiesta Acquisti previsti nel Budget” dell'Ufficio Stampa e della Comunicazione, prot. ID n. 196316901 del 23/10/2025, con il quale è stato richiesto, a

supporto dell'Ufficio Stampa e della Comunicazione di AIFA, l'abbonamento, per 24 (ventiquattro) mesi, alla testata giornalistica APM Health Europe, in favore dell'OE APM International SAS del gruppo Wilmington Group Plc., per un importo complessivo pari a euro 17.000,00 (diciassettemila/00) oltre IVA, corrispondente ad un canone annuo di euro 8.500,00 (ottomilacinquecento/00) oltre IVA;

Preso atto che con successiva mail del 03/11/2025 l'Operatore Economico ha precisato che, a seguito di una riorganizzazione societaria, il nome della testata web è stato variato da "APM Health Europe" in "APM Market Access" e che il fornitore non è più la società APM International SAS del gruppo Wilmington Group Plc. ma APM International SAS del gruppo "Europa";

Preso atto del visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" n. 70/2025, rilasciato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio in data 23/10/2025, attestante la copertura finanziaria (All.1);

Preso atto che, come comunicato dall'Ufficio richiedente nel modulo di richiesta acquisto al quale integralmente si rimanda, l'acquisto si rende necessario al fine di consentire il monitoraggio della stampa internazionale ed indispensabile per avere informazioni su attività regolatorie e politiche farmaceutiche degli altri Paesi;

Preso atto che la società APM International SAS è operatore economico estero, titolare esclusiva dei diritti di accesso ai servizi informativi della testata giornalistica "APM Market Access", come dichiarato dalla dirigente richiedente l'acquisto nel sopra richiamato modulo 232_01;

Vista l'offerta pervenuta dall'OE APM International SAS, allegata alla succitata richiesta di acquisto, rettificata in data 19/11/2025, prot. AIFA n. 0146099 del 20/11/2025, in base alla quale il canone annuale per l'abbonamento alla testata web, fino ad un massimo di n. 12 utilizzatori, è pari ad euro 8.500,00 (ottomilacinquecento/00) oltre IVA, per un importo complessivo per 24 mesi pari ad euro 17.000,00 (diciassettemila/00) oltre IVA (All.2);

Viste le autocertificazioni dell'assenza di conflitti di interesse con la società APM International SAS, rilasciate dalla dirigente della struttura richiedente l'acquisto e dal RUP della procedura (All.3);

Preso atto altresì che trattasi di OE *"in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali"* in quanto già utilizzato in precedenza dall'Agenzia con buon esito nel sopra citato contratto CIG ZB43D1CD16;

Ritenuto nel caso di specie ricorrere all'affidamento diretto nel rispetto dei sopra citati principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Codice;

Considerato che l'acquisto in parola rientra nella fattispecie di cui al comma 4 del sopra citato art. 49 del Codice in quanto trattasi di OE che, ancorché fornitore uscente, può essere individuato quale affidatario diretto avuto riguardo alla particolare *"struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative"*, poiché l'OE APM International SAS risulta essere titolare esclusivo dei diritti di accesso ai servizi informativi della testata web APM Market Access, come attestato dalla dirigente della struttura richiedente l'acquisto in parola;

Preso atto che l'Operatore economico *de quo* è un operatore estero attualmente non presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.);

Visto l'art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, in virtù del quale *"Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure"*;

Ritenuto pertanto di poter procedere all'acquisto come sopra richiesto, al di fuori del Me.PA., ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 comma 1 lettera b) e dell'art. 76 comma 2 lettera b) del d. lgs. n. 36/2023, trattandosi di operatore estero titolare di un diritto esclusivo non abilitato sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.);

Considerato che l'acquisto in oggetto rientra tra le fattispecie di cui al su citato Comunicato del Presidente ANAC del 30/07/2025, che consente di acquisire il CIG al di fuori del Me.PA., utilizzando l'interfaccia web messa a disposizione dalla PCP mediante la scheda ANAC "ABI";

Visto l'art. 53 comma 1 D. Lgs. n. 36/2023 in virtù del quale nelle procedure di affidamento diretto di cui all'articolo 50, comma 1, lett. b) *"la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106"*;

Visto altresì il comma 4 del su citato art. 53 in virtù del quale *"In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva"* di cui all'art. 117 e considerato che, nel caso di specie, nemmeno tale garanzia è da considerarsi necessaria anche avuto riguardo all'entità dell'importo contrattuale in quanto trattasi di operatore economico di nota solidità;

Tutto ciò considerato e premesso

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione all'affidamento diretto)

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è autorizzato l'affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 comma 1 lettera b) e dell'art. 76 comma 2 lettera b) del d. lgs. n. 36/2023, al di fuori del sistema di e-procurement Me.PA., in favore dell'operatore economico estero APM International SAS – RCS Paris B 351 616 859 – N° TVA FR 33351616859, con sede in 75011 Paris (FR), 33 Avenue de la République, avente per oggetto l'abbonamento alla testata web "APM Market Access", per un massimo di n. 12 utilizzatori, per la durata di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di attivazione dell'abbonamento – CIG B8EB55B8FB
2. Ove l'appalto rientri tra quelli a tal fine sorteggiati da AIFA con le modalità dalla medesima predeterminate in apposito provvedimento da adottare annualmente, ai sensi dell'art. 52

comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, si procederà con la verifica del possesso in capo all'affidatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal medesimo dichiarati. Quando in conseguenza di tale verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, AIFA procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

3. Il presente affidamento è immediatamente efficace e resta subordinato al permanere per tutta la durata contrattuale, in capo all'affidatario, del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 2 **(autorizzazione alla spesa)**

1. È autorizzata la spesa complessiva, per 24 (ventiquattro) mesi, di euro 17.000,00 (diciassettemila/00) oltre IVA, corrispondente ad un canone annuo di euro 8.500,00 (ottomilacinquecento/00) oltre IVA.
2. Detta spesa graverà *pro quota* sul budget degli anni 2025, 2026 e 2027.
3. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate dall'OE APM International SAS.

Art. 3 **(pubblicità e trasparenza)**

1. Gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici sono assolti ai sensi dell'art. 28 del d. lgs. n. 36/2023 e della delibera ANAC n. 264 del 20/06/2023, come modificata e integrata con delibera ANAC n. 601 del 19/12/2023. In particolare, l'insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del contratto di cui alla presente procedura sono pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione Bandi di gara e contratti, al link <https://www.aifa.gov.it/acquisti-tramite-affidamento-diretto> ove è, altresì, rinvenibile il collegamento ipertestuale che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) istituita presso l'ANAC, in cui sono pubblicate tutte le informazioni relative alla presente procedura che l'AIFA ha trasmesso alla BDNCP.

Roma lì 24/11/2025

La Dirigente
Raffaella Cugini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).

Allegati:

1. Visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio n. 70/2025 del 23/10/2025 attestante la copertura finanziaria;

2. Offerta dell'OE APM International SAS, assunta al prot. AIFA n. 0133033 del 23/10/2025, rettificata con nota prot. AIFA n. 0146099 del 20/11/2025;
3. N. 2 Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi rilasciate dal richiedente l'acquisto e dal RUP.

Pubblicato sul profilo del committente in data 01/12/2025.